

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è il direttore generale che, coadiuvato dai dirigenti, dirige le strutture della Cassa⁽⁹⁾, assicura l'omogeneità dell'attività operativa, sovrintende all'amministrazione ed alla gestione del personale. Il direttore generale è assunto con (contratto della durata massima di cinque anni) con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione⁽¹⁰⁾.

(9) — La Cassa è strutturata su tre unità organizzative dirette da dirigenti.

(10) — Con deliberazione n°46/97, l'incarico del direttore generale è stato rinnovato per ulteriori cinque anni, con un trattamento economico di £. 170 milioni, adeguabile annualmente in relazione ai risultati conseguiti.

2) Personale

In seguito alla privatizzazione, nel giugno del 1996, è stato stipulato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti privatizzati, avente efficacia dal 1° gennaio 1996⁽¹¹⁾; nel giugno dell'anno successivo, quello omologo per i dirigenti⁽¹²⁾.

Entrambe tali contratti sono scaduti il 31 dicembre 1999 e sono attualmente in corso le trattative per il loro rinnovo.

Le tabelle che seguono — che riportano, per ciascuno degli esercizi di riferimento, il numero del personale in servizio ed il costo globale e medio dello stesso — mostrano come la consistenza del personale abbia subito una flessione negli anni 1995 e 1996, per poi aumentare negli esercizi successivi. Ciò è da riconnettersi, prevalentemente, al trasferimento presso pubbliche Amministrazioni del personale che, nella prima attuazione della privatizzazione della Cassa, ha optato per l'impiego pubblico. Personale sostituito mediante nuove assunzioni disposte in prevalenza negli anni 1997 e 1998⁽¹³⁾.

Personale in servizio

Anno	1994	1995	Anno	1996	1997	1998	1999
Grado/Livello	n.	n.	Grado/Livello	n.	n.	n.	n.
Dirigente	3	3	Dirigente	3	3	3	3
Funzionario 10°	2	2	Area A	5	5	5	9
Funzionario 9°	2	2	Area B	15	17	16	18
Funzionario 8°	3	3	Area C	11	15	18	13
Funzionario 7°	10	7	Area D	1	1	18	12
Livello 6°	14	10	Area R1	2	2	2	2
Livello 5°	8	8	Area R2	1	1	1	4
Livello 4°	5	5					
Livello 3°	1	1					
Totale	48	41	Totale	38	44	63	61

(11) — Tale contratto prevede quattro aree amministrative (A-B-C-D) all'interno delle quali è consentita l'interscambiabilità delle mansioni. Sono inoltre previste aree professionali per particolari competenze e responsabilità e la gradualità del trattamento accessorio, da collegarsi all'impegno ed ai risultati conseguiti.

(12) — Tra le previsioni di tale contratto, vanno segnalate quelle dell'istituzione di una qualifica unica di dirigente; di un orario di lavoro della massima flessibilità; di un trattamento economico onnicomprensivo, con l'eliminazione di automatismi e di compensi straordinari o legati a specifiche attività e con una differenziazione collegata solo al merito acquisito.

(13) — le nuove assunzioni sono state: 6 nel 1997; 21 nel 1998 (anno in cui si è avuta la cessazione dal servizio di 2 unità); 9 nel 1999 (anno in cui sono cessate 5 unità).

Le modifiche della consistenza dei dipendenti hanno costituito una delle cause della variazione dei costi complessivo ed unitario medio, sull'andamento dei quali deve altresì considerarsi l'incidenza sia del miglioramento dei trattamenti economici scaturito dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro, sia delle nuove assunzioni ai livelli retributivi iniziali, sia degli oneri previdenziali.

Costo globale del personale

(in milioni di lire)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Stipendi ed altri assegni fissi	1.627,7	1.568,9	1.766,7	2.496,0	2.690,6	2.905,9
Compensi lavoro straordinario e incentivo personale	420,0	499,9	600,0	580,1	769,0	950,0
Indennità e rimborso spese trasporto-missioni	7,9	5,7	8,3	17,2	50,6	79,9
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	686,9	618,1	749,9	1.037,5	805,9	970,4
Corsi per il personale	6,9	17,0	0,0	9,9	9,9	19,9
Altri oneri sociali	0,0	0,0	43,8	0,0	44,0	54,5
Equo indennizzo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
Indennità servizio cassa	0,1	0,1	0,1	2,0	2,2	2,5
Totale A	2.749,5	2.709,7	3.168,8	4.142,7	4.372,2	5.002,9
Trattamento di fine rapporto	422,1	219,5	229,6	244,5	244,8	272,9
Totale B	3.171,6	2.929,2	3.398,4	4.387,2	4.617,0	5.275,8

Costo unitario medio

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Costo globale del personale*	2.749	2.709	3.168	4.142	4.372	5.002
Unità di personale	48	41	38	44	63	61
Costo unitario medio	57	66	83	94	69	82

* Totale A della tabella precedente

In effetti, nel 1995, nonostante il decremento (di 7 unità) del numero del personale in servizio, il costo complessivo non è, nella sostanza, mutato, a causa di un generalizzato aumento dei trattamenti, (ed, in specie, di quelli dei dirigenti) che ha determinato anche quello del costo unitario medio.

Nel 1996, alla contrazione del numero del personale (meno 3 unità) non ha corrisposto quella del costo complessivo, che ha così determinato la lievitazione del costo unitario medio, per effetto dell'aumento sia del trattamento retributivo, che degli oneri previdenziali.

Nel 1997, la concessione dei miglioramenti economici (ed, in specie, di quelli per i dirigenti e per le Aree A e R1) recati dai nuovi Contratti Collettivi e

l'assunzione di 6 nuove unità di personale hanno generato l'aumento sia del costo unitario medio che di quello globale.

Nel 1998, l'incremento (di 19 unità) della consistenza del personale — dovuto ad assunzioni al livello retributivo iniziale — ha causato quello del costo complessivo e, contestualmente, la diminuzione del costo unitario medio.

Nel 1999, nonostante la diminuzione complessiva di 2 unità⁽¹⁴⁾, si è avuto un incremento del costo totale e di quello medio, da riconnettersi, prevalentemente, al miglioramento del trattamento dei dirigenti⁽¹⁵⁾ e, soprattutto, di quelli, particolarmente rilevanti, delle Aree D e R1.

Vale, tuttavia, sottolineare che, dalla privatizzazione (1995), il costo globale del personale è lievitato da 2.929 a 5.295 miliardi (+80,77%) e quello unitario medio da 66 a 82 milioni (+24,24%), in parallelo alla spesa per gli organi (passata dai 520 milioni del 1995 a 1.086 milioni del 1999 = +108,84%)

* * *

La Cassa si avvale anche di 20⁽¹⁶⁾ portieri degli immobili di proprietà, l'onere relativo ai quali è per il 90% posto a carico degli inquilini dei vari fabbricati.

La spesa che la Cassa ha sopportato al titolo di cui occupa, inserita nel raggruppamento "altri costi" del conto economico, è stata la seguente.

Spese portierato (10% carico Cassa)

Anno	Valore Immobili
1994	134.947.849
1995	146.153.640
1996	106.621.963
1997	135.759.758
1998	136.524.331
1999	131.898.151

(14) — Scaturita dalla differenza tra 11 cessazioni e 9 nuove assunzioni.

(15) — Ed alle oscillazioni connesse con la parte variabile del trattamento collegata alla qualità delle prestazioni rese.

(16) — Il numero non è variato nel periodo in riferimento.

2.1) Fondo Integrativo di Previdenza

Il primo Regolamento Organico della Cassa (del 1930) ha previsto la costituzione di un “fondo integrativo” per i dipendenti all’epoca in servizio (in numero di 7) che non avevano l’obbligo di iscrizione alla previdenza integrativa.

I Regolamenti Organici successivi a quello del 1930 (approvati nel 1948 e nel 1962, quest’ultimo ancora in vigore) hanno confermato i principi di base del primo Regolamento che si possono riassumere nei seguenti:

- agli iscritti al Fondo, con 40 anni di anzianità, compete una pensione non superiore ai 9/10 dello stipendio goduto al momento del collocamento a riposo;
- la pensione liquidata dall’assicurazione obbligatoria in base ai contributi versati dall’impiegato e dalla Cassa, è portata in diminuzione delle “analoghe prestazioni” spettanti all’impiegato (art. 46 del R.O. del 1962).

Fino all’entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70, che all’art.13 ha stabilito che i fondi integrativi di previdenza previsti dai Regolamenti fossero conservati limitatamente al personale in servizio al 20 aprile 1975, la Cassa non aveva proceduto ad una valutazione attuariale degli oneri posti a carico del proprio bilancio in considerazione del numero ristretto dei dipendenti e della circostanza che, comunque, gli oneri relativi potevano essere agevolmente assicurati dalle riserve dell’Ente.

Con uno studio attuariale l’entità del fondo al 31/12/1978 è stata determinata in lire 1.262.603.863 pari alla differenza tra il valore della prestazione complessiva garantita dal Regolamento e quello della pensione erogata all’assicurazione obbligatoria dell’INPS.

La contribuzione necessaria per alimentare il fondo fu indicata nell’aliquota del 10% dello stipendio pensionabile di cui l’1% a carico del lavoratore ed il 9% a carico della Cassa.

Dal 1° gennaio 1979 al fondo sono affluiti esclusivamente i contributi dei dipendenti e i rendimenti relativi agli investimenti del fondo. Dalle suddette entrate sono stati detratti gli oneri per l’erogazione della pensione integrativa del personale a riposo.

In seguito alla soppressione del fondo, disposta, con effetto dal 1° ottobre 1999, dall'articolo 64 della legge n°144 del 17 maggio 1999, è cessata (a far tempo dalla detta data) la contribuzione da parte del personale.

Sono in corso intese con i rimanenti dipendenti interessati (n.11) per la concreta liquidazione del fondo e per la definizione dei relativi rapporti economici, che comunque trovano copertura nel fondo stesso.

Si riportano, di seguito, i movimenti finanziari del fondo dal 1994 al 1999.

1994

Fondo quiescenza personale	1.930.410.242
Pensioni erogate nell'anno	-167.912.284
Rendita del fondo	201.958.905
Incremento 1% carico dipendenti	4.138.898
Saldo al 31/12/1994	1.968.595.761

1995

Fondo all'1/1/1995	1.968.595.761
Pensioni erogate nell'anno	-206.041.193
Rendita del fondo	68.009.280
Incremento 1% carico dipendenti	4.573.083
Saldo al 31/12/1995	1.835.136.931

1996

Fondo all'1/1/1996	1.835.136.931
Pensioni erogate nell'anno	-204.992.475
Rendita del fondo	468.088.835
Incremento 1% carico dipendenti	6.552.716
Saldo al 31/12/1996	2.104.786.007

1997

Fondo all'1/1/1997	2.104.786.007
Pensioni erogate nell'anno	-259.788.953
Rendita del fondo	194.022.242
Incremento 1% carico dipendenti	7.790.712
Saldo al 31/12/1997	2.046.810.008

1998

Fondo all'1/1/1998	2.046.810.008
Pensioni erogate nell'anno	-506.396.343
Rendita del fondo	163.780.927
Incremento 1% carico dipendenti	7.847.111
Saldo al 31/12/1998	1.712.041.703

1999

Fondo all'1/1/1999	1.712.041.703
Pensioni erogate nell'anno	-238.779.868
Rendita del fondo	155.536.480
Incremento 1% carico dipendenti	5.176.841
Saldo al 31/12/1999	1.633.975.156

3) Prestazioni istituzionali

Il regime giuridico delle prestazioni istituzionali non ha subito modifiche in seguito alla privatizzazione⁽¹⁷⁾. Nel rinviare a quanto al riguardo più volte riferito in passato, merita, peraltro, soffermarsi, relativamente alle prestazioni rese dalla Cassa, sulla problematica connessa con la corresponsione dell'indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante i periodi di gravidanza e puerperio, introdotta, per le libere professioniste, dalla legge n°379 dell'11 giugno 1990, che si richiama ai principi generali recati dalle leggi n°1204/1971 per le lavoratrici dipendenti e n°546/1987 per le lavoratrici autonome, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della categoria delle lavoratrici professioniste.

E' noto al riguardo, che non potendosi imporre alle professioniste ed alle lavoratrici autonome il divieto di essere adibite al lavoro nel periodo protetto sancito per le lavoratrici dipendenti dalla legge n°1204, l'astensione dal lavoro per le libere professioniste è stata incentivata attraverso la previsione di benefici economici. Per le donne notaio, il problema ha presentato profili più particolari, per effetto della atipica posizione del notaio, nel contempo, professionista e titolare di funzioni pubbliche. Infatti, sulla base delle previsioni dell'ordinamento notarile, l'astensione dal lavoro del notaio è controllabile e può dar luogo alla nomina di un "delegato"⁽¹⁸⁾ o di un "coadiutore"⁽¹⁹⁾.

(17) — In particolare, e con rinvio a quanto si precisa sul punto nel successivo paragrafo 3.2, si rammenta che le prestazioni di previdenza e solidarietà sono costituite da: **pensioni (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità); pensioni speciali** (connesse con eventi particolari, quale l'inabilità assoluta conseguente ad infermità contratte in guerra); **pensioni ai superstiti** (indirette e di reversibilità); **indennità di cessazione; assegni integrativi a favore dei notai in esercizio**. Le attività di "**mutua assistenza**" sono costituite da: contributi per l'impianto dello studio; assegni di studio ai figli dei notai; sussidi ai notai in condizioni di disagio economico; mutui ipotecari; contributi per la locazione di immobili a favore dei Consigli Notarili; prestazioni di tutela sanitaria. In applicazione dell'articolo 5, lettera f) dello Statuto, è stata stipulata una polizza sanitaria a favore degli iscritti e del loro nucleo familiare a decorrere dal 1° marzo 1998 (la polizza è stata estesa anche ai figli di età superiore ai 28 anni, se a carico e conviventi). E' stato anche previsto il riscatto, a titolo oneroso, degli anni di laurea e di pratica.

(18) — Abilitato esclusivamente al rilascio di copie, certificati od estratti ed alla pubblicazione di testamenti.

(19) — Abilitato ad espletare tutte le funzioni notarili.

Così, con l'articolo 32 del regolamento per l'attività di previdenza e di solidarietà, adottato il 9 novembre 1994 in sede di privatizzazione della Cassa⁽²⁰⁾, è stato sancito l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa ed è stata riconosciuta la relativa indennità solo nel caso dell'effettiva astensione del notaio dall'attività e della conseguente nomina di un coadiutore o di un delegato.

Nel 1998 (dopo che, per anni, numerose sentenze di primo e secondo grado avevano negato alle ricorrenti l'indennità, in mancanza di astensione dall'attività professionale), la Corte Costituzionale (con sentenza n°3) ha affermato che la legge n°379, nel non sancire espressamente l'obbligo di astensione dal lavoro per le libere professioniste, non opera una disparità di trattamento con le lavoratrici dipendenti e non viola il principio della tutela della salute (ispiratore della normativa in materia di maternità). La Corte di Cassazione⁽²¹⁾, recependo l'orientamento della Corte Costituzionale, ha riconosciuto legittime le richieste di liquidazione dell'indennità di maternità anche indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro. Conseguentemente, nel 1999⁽²²⁾, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha disposto l'abrogazione degli articoli 32, 34, 44, 2° comma e la modifica degli articoli 33, 35 e 36 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, per stabilire che l'astensione dall'attività non costituisce più presupposto per l'erogazione dell'indennità.

La soluzione cui si è pervenuti, sulla base della quale, attualmente, si consente alle sole libere professioniste, (le quali, oltretutto, hanno introiti normalmente superiori a quelli percepiti dalle lavoratrici dipendenti) di non astenersi dal lavoro e, pertanto, di cumulare i redditi provenienti dalla propria attività con l'indennità di maternità, sotto il profilo gestionale e finanziario determina un onere che, secondo la Cassa, non appare oggettivamente giustificabile, neanche tenendo presenti le oggettive differenze tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.

(20) — L'articolo recepiva il disposto della deliberazione n°55 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 6 novembre 1992.

(21) — Con sentenze n°11817 e 11818 del 21 novembre 1998 e n°612 del 22 gennaio 1999.

(22) — Con deliberazione n°37 dell'11 giugno.

In questa sede non possono ovviamente avere ingresso considerazioni in ordine alla ratio della tutela della salute della donna (professionista o lavoratrice dipendente che sia) e del nascituro sottesa dalle previsioni legislative di cui si tratta.

Si ritiene tuttavia, che, a seguito dell'indicato orientamento giurisprudenziale, appare auspicabile un nuovo intervento legislativo per le lavoratrici non dipendenti, che, pur non rendendo obbligatoria per le stesse la completa e generale astensione da ogni attività, che potrebbe anche risultare non necessaria e non compatibile in relazione alle peculiarità del lavoro professionistico ed in specie di quello notarile, determini esplicitamente quali possano essere per le professioniste i periodi di lavoro e preveda, comunque, il riconoscimento dell'indennità solo per il tempo effettivamente non lavorato.

Si riportano di seguito i dati sulla spesa sopportata dalla Cassa nel periodo che interessa per l'erogazione dell'indennità in questione e sulle correlative entrate. Si tratta di onere non particolarmente significativo quanto a valore, tenuto conto delle dimensioni finanziarie della gestione di cui si tratta e del quale si è, comunque, anche calcolato l'indice di copertura.

Indennità maternità

Anno	Contributi (A)	Indennità (B)	Indice copertura	% (B/A)
1994	0	1.413.330.729	0,00	0,00 %
1995	0	943.799.143	0,00	0,00 %
1996	1.155.995.000	504.728.700	2,29	43,66 %
1997	1.128.250.000	293.596.338	3,84	26,02 %
1998	1.127.185.000	1.350.664.556	0,83	119,83 %
1999	1.099.260.000	1.078.173.358	1,02	98,08 %

3.1) *Gli iscritti. Le entrate contributive.*

Sono associati alla Cassa (articolo 10 dello Statuto) tutti i notai in esercizio, con l'obbligo di versare i contributi (senza la possibilità di richiederne la ripetizione in caso di scioglimento del rapporto associativo). Oltre agli associati, sono iscritti alla Cassa i notai in pensione.

L'andamento del numero degli iscritti, nel periodo ora considerato, è stato il seguente.

Notai in esercizio

1994	1995	1996	1997	1998	1999
4.462	4.350	4.558	4.537	4.447	4.614

Notai in pensione e superstiti

1994	1995	1996	1997	1998	1999
2.284	2.296	2.338	2.359	2.378	2.385

E' da tenersi presente al riguardo che quello dei notai costituisce, sostanzialmente, un numero chiuso determinato in un contingente periodicamente aggiornato dal Ministero di grazia e giustizia.

E' inoltre da osservare che l'immissione in esercizio di nuovi notai non risulta periodica e regolare, essendo considerevolmente condizionata dalla complessità e dalla lunghezza delle procedure di selezione dei candidati, che determinano la diminuzione o la congestione delle nuove iscrizioni⁽²³⁾.

L'aliquota contributiva, relativa esclusivamente agli atti soggetti ad annotazione nei repertori, è stata fissata, dall'articolo 12 della legge n°220/1991, nella misura del 17% degli onorari. A seguito di analisi attuariale, dal 1° gennaio 1993, l'aliquota è stata elevata al 20% e, dal 1° gennaio 1997, al 25%⁽²⁴⁾.

(23) — *Tant'è che nelle proiezioni operate nei bilanci tecnici si è usato il criterio di considerare il numero dei notai in esercizio "a regime" in senso attuariale, prevedendo per ogni anno un numero di nuovi ingressi che pareggi quello delle cessazioni.*

(24) — *Delibere C.A. n°45 del 6 novembre 1992 e n°8 del 30 maggio 1996, approvata con D.I. del 6 dicembre 1996.*

Il trend delle entrate contributive è evidenziato nel prospetto che segue⁽²⁵⁾.

Entrate contributive

(in milioni di lire)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Dagli archivi Notarili	159.518	158.032	157.059	195.798	213.632	236.420
Dagli Uffici del Registro	2.834	2.682	2.898	2.877	1.128	1.507
Maternità	0	0	1.156	1.128	1.127	1.099
Contributi ricongiunzione	0	0	82	165	552	1.270
Totale	162.352	160.715	161.195	199.968	216.439	240.296

Il prospetto evidenzia l'aumento del gettito dal 1997⁽²⁶⁾, anno dal quale è prevalentemente da attribuirsi alla cennata elevazione di 5 punti percentuali dell'aliquota contributiva.

L'andamento — nella sostanziale rigidità del numero degli iscritti — va riconnesso all'evoluzione del sistema economico nazionale che si riflette sull'attività notarile e che è resa palese dalla constatazione che le entrate contributive del 1996, anno precedente all'ultimo aumento dell'aliquota contributiva e nel quale questa era fissata al 20%, sono risultate inferiori a quelle ottenute nel 1991⁽²⁷⁾, esercizio nel quale l'aliquota era ancora del 17%.

E' da sottolineare al riguardo che la formazione e l'andamento delle entrate contributive della Cassa sono assolutamente peculiari. Ciò in quanto le stesse risultano, sostanzialmente, collegate, più che al numero dei notai in esercizio (il cui trend, del resto, come in precedenza cennato, si rivela, parimenti, specifico

(25) — Relativamente ai dati risultanti dai prospetti che seguono, si precisa che i contributi vengono riscossi, con l'aggio del 2%, dagli Archivi Notarili in occasione della produzione, da parte di ciascun notaio, delle copie repertoriali mensili (che devono essere depositate in tali uffici entro il 26 di ogni mese successivo a quello di riferimento). Gli onorari sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto. La quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto è liquidata dall'Ufficio del Registro che la riscuote e la versa alla Cassa, trattenendo l'aggio del 5%.

(26) — In effetti i contributi da Archivi Notarili sono aumentati nel 1997 del 24,66%; nel 1998, del 9,09% e nel 1999 del 10,67%.

(27) — Pari a £. 162.729.939.905.

della Cassa e non presenta nel tempo variazioni particolarmente significative ai fini di cui ora occupa), alla misura delle tariffe in vigore, alle condizioni economiche generali del Paese, e, nella specie, con quella delle attività commerciali e produttive che si avvalgono della funzione notarile, che determinano l'ammontare degli onorari di repertorio, ed, infine, con la misura del contributo da versare alla Cassa.

Considerazioni, queste, che vengono costantemente tenute presenti dagli organi competenti della Cassa, anche allo scopo della necessaria, periodica rimodulazione della aliquota contributiva⁽²⁸⁾.

Ciò, tenuto anche conto che, come già rilevato in questo e nei precedenti referti, per la Cassa del Notariato, in deroga al principio generalmente affermato nelle leggi di riforma del sistema pensionistico, sulla base del quale l'entità delle prestazioni va correlata alla quantità dei contributi versati, vige la regola dell'uniformità del trattamento pensionistico sganciato da qualsiasi proporzionalità con l'ammontare dei contributi⁽²⁹⁾.

Impostazione che consente di qualificare il sistema previdenziale dei notai come "solidaristico puro", volto ad assicurare alla totalità degli iscritti un trattamento previdenziale che consenta il soddisfacimento dei bisogni elementari della vita correlati al livello economico e sociale della categoria. Sistema peculiare per i notai, non tutti i quali espletano l'attività pubblicistica in pari condizioni di vantaggio economico, che comporta l'apprestamento di un complesso di interventi, come quello pensionistico e quello dell'assegno di integrazione, finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti un tenore di vita consono allo stato professionale posseduto.

Sistema sul merito del quale non è dato alla Corte di intervenire, ma che impone la costante attenta verifica della compatibilità dello stesso con gli equilibri finanziari della Cassa.

⁽²⁸⁾ — Con deliberazione del C.A. n°48 del 23 giugno 2000, l'aliquota contributiva è stata elevata al 30% con effetto dall'1 gennaio 2001.

⁽²⁹⁾ — L'importo della pensione è del tutto indipendente dai contributi versati; esso varia soltanto in rapporto dell'anzianità di esercizio, che va da un minimo di 10 ad un massimo di 45 anni e, come si preciserà più avanti, in connessione con l'andamento dell'inflazione.

3.2) Le prestazioni previdenziali

Il trend delle pensioni⁽³⁰⁾ negli anni considerati è stato il seguente.

Pensioni

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Pensioni dirette	691	722	762	776	805	823
Pensioni indirette o reversibilità (coniugi superstiti o figli fino a 26 anni)	1.289	1.292	1.303	1.337	1.339	1.357
Congiunti in disagio economico + figli inabili maggiori di 26 anni	304	282	273	246	234	205
Totale	2.284	2.296	2.338	2.359	2.378	2.385

I prospetti che seguono concernono l'andamento dei vari tipi di pensione⁽³¹⁾ negli anni considerati ed evidenziano che, nel periodo, il numero complessivo delle pensioni erogate è aumentato (+101), aumento determinato da quelli delle pensioni dirette (+132) ed indirette (+68), peraltro compensato dalla diminuzione del numero delle pensioni ai congiunti (-99).

(30) - Anche con richiamo a quanto in questa sede sul punto già cennato, si rammenta che ha diritto alla pensione il notaio che cessa dalle funzioni: a) per raggiungimento del limite di età (di 75 anni) purché abbia esercitato per 10 anni l'attività notarile; b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire l'esercizio delle funzioni; c) al conseguimento di 35 anni di contribuzione con almeno 30 anni di esercizio effettivo e 57 anni di età (58 dall'1.1.2001); d) dopo 20 anni di esercizio effettivo quando abbia raggiunto i 65 anni di età; e) al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, a qualunque età. Il regolamento delle attività di previdenza e solidarietà fissa (art. 18) la pensione indipendentemente dai contributi versati, in L. 4.463.397 mensili fino a 10 anni di attività, aumentata del 2,70% per ogni anno eccedente sino al massimo di altri 30 anni. L'art. 22 dello stesso regolamento, come si precisa più avanti, prevede modalità di rivalutazione di tale importo.

(31) - Si rammenta al riguardo che (ai sensi dell'art. 11 del regolamento per l'attività di previdenza) ha diritto a pensione, sinché conserva lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante la attività o del notaio pensionato che abbia contratto matrimonio prima, durante o dopo la cessazione dell'attività. Gli orfani hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sino al compimento della maggiore età, e, se studenti, fino al compimento del 26° anno di età. Analogo diritto hanno gli orfani maggiori di 21 anni inabili al lavoro (in mancanza del coniuge superstite e dei figli minori hanno diritto alla pensione gli altri congiunti del notaio indicati negli artt. 82/84 del D.P.R. 1092/1973). Ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'attività di previdenza, gli importi delle pensioni sono perequati annualmente in proporzione all'aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT, ed anche alla variazione percentuale media dei contributi notarili versati alla Cassa nell'ultimo biennio. Il C.A., della Cassa può discostarsi da tale criterio automatico (escludendolo, limitandolo, ed aumentando le pensioni) ed intervenire in via straordinaria con propria deliberazione da approvarsi (entro due mesi, salvo il "silenzio-assenso") dal Ministero di Grazia e Giustizia. In concreto, nel periodo considerato - come riportato anche nelle tabelle che seguono - le pensioni sono aumentate del 6% nel 94; del 5,8% nel 96; del 2,6% nel 97, dell'1,5% nel 98, del 2% nel 99 e del 7% dall'1° luglio 2000 (deliberazione del C.A. n°49 del 23 giugno 2000).

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1994*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/94	681	65.157	1.271	73.924	323	4.262	2.275	143.343
Aumento 6%		3.910		4.435		255		8.600
Iscritti nell'anno	63	6.389	62	3.822	3	42	128	10.254
Totale	744	75.456	1.333	82.181	326	4.559	2.403	162.197
Deceduti nell'anno	53	5.873	44	2.845	22	310	119	9.028
Carico annuo	691	69.583	1.289	79.336	304	4.249	2.284	153.169

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1995*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/95	691	69.583	1.289	79.336	304	4.249	2.284	153.169
Aumento								
Iscritti nell'anno	89	8.962	54	3.323	6	84	149	12.369
Totale	780	78.545	1.343	82.659	310	4.333	2.433	165.538
Deceduti nell'anno	58	2.920	51	1.569	28	195	137	4.685
Carico annuo	722	75.625	1.292	81.090	282	4.137	2.296	160.853

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1996*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/96	722	75.892	1.292	83.190	282	4.374	2.296	163.456
Aumento 5,8%		2.201		2.412		127		4.740
Iscritti nell'anno	94	9.880	62	3.992	3	46	159	13.919
Totale	816	87.973	1.354	89.594	285	4.547	2.455	182.115
Deceduti nell'anno	54	5.841	51	3.379	12	191	117	9.411
Carico annuo	762	82.132	1.303	86.215	273	4.356	2.338	172.704

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1997*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/97	762	82.132	1.303	86.215	273	4.356	2.338	172.704
Aumento 2,6%		2.135		2.241		113		4.490
Iscritti nell'anno	68	7.520	56	3.802	2	33	126	11.354
Totale	830	91.787	1.359	92.258	275	4.502	2.464	188.548
Deceduti nell'anno	54	5.820	22	1.456	29	463	105	7.738
Carico annuo	776	85.967	1.337	90.802	246	4.039	2.359	180.810

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1998*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/98	776	85.968	1.337	90.803	246	4.039	2.359	180.810
Aumento 1,5%		1.289		1.362		61		2.712
Iscritti nell'anno	93	10.457	67	4.618	6	100	166	15.176
Totale	869	97.714	1.404	96.783	252	4.200	2.525	198.698
Deceduti nell'anno	64	7.196	65	4.481	18	300	147	11.977
Carico annuo	805	90.518	1.339	92.302	234	3.900	2.378	186.721

Suddivisione delle pensioni al 31 dicembre 1999*(in milioni di lire)*

	DIRETTE		INDIRETTE		CONGIUNTI		TOTALE	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Pensioni in carico al 1/99	805	90.518	1.339	92.302	234	3.900	2.378	186.721
Aumento 2%		1.810		1.846		78		3.734
Iscritti nell'anno	68	7.799	54	3.797	1	17	123	11.613
Totale	873	100.127	1.393	97.945	235	3.995	2501	202.068
Deceduti nell'anno	50	5.734	36	2.531	30	510	116	8.776
Carico annuo	823	94.393	1.357	95.414	205	3.485	2.385	193.292

Si evidenzia di seguito l'andamento degli assegni di integrazione corrisposti nel periodo⁽³²⁾.

Assegni di integrazione

Integrazione per l'anno	Corrisposte nell'anno	Numero dei beneficiari (A)	Importo erogato (in milioni di lire) (B)	Media unitaria (B/A)
1994	1995	59	774	13.125.280
1995	1996	137	1.937	14.136.048
1996	1997	192	3.013	15.692.306
1997	1998	313	4.994	15.956.313
1998	1999	212	3.065	14.458.892
1999	2000	178	3.311	18.602.321

I prospetti che seguono evidenziamo l'andamento, nel periodo considerato, della indennità di cessazione⁽³³⁾.

Indennità di cessazione

(in milioni di lire)

	1994		1995		1996	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Notai	70	27.325	93	37.139	93	37.092
Mortis Causa	19	6.103	16	4.614	19	5.377
Totale	89	33.428	109	41.753	112	42.469

	1997		1998		1999	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
Notai	70	28.277	99	39.759	69	27.634
Mortis Causa	22	6.191	28	7.647	23	6.898
Totale	92	34.468	127	47.406	92	34.532

(32) – L'assegno di integrazione è corrisposto, fino alla concorrenza del 35% dell'onorario repertoriale medio nazionale (sino al 1995, anteriormente all'entrata in vigore degli articoli 4 e 5 del nuovo Regolamento, il massimale integrabile era ridotto al 20% per i notai con un'anzianità di esercizio superiore ai 3 anni).

(33) – L'indennità viene corrisposta al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni, o, in mancanza, al coniuge o ai figli. Sulla base dell'articolo 26 del D.P.R. n°317/1990 – disposizione che, come si preciserà più avanti, nell'ambito dell'analisi dei consuntivi 1996/1999, è stata modificata nel 1997 - il beneficio è ragguagliato ai 10/12 della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dal notaio nei cinque anni più favorevoli dell'ultimo decennio anteriore alla cessazione con l'incremento di un dodicesimo per ogni anno di anzianità superiore al decennio.